

STATUTO

ASSOCIAZIONE R84

Art. 1. Denominazione

È costituita l'associazione di categoria e di formazione, senza scopo di lucro, denominata:

ASSOCIAZIONE R84

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede a Mantova in strada privata Ville ICIP, n. 10. L'associazione potrà inoltre costituire altre sedi operative sul territorio nazionale. La modifica della sede legale non comporta variazione dello statuto e verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3. Scopo dell'associazione

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha per oggetto principale la promozione e lo sviluppo di attività di impresa e delle produzioni territoriali locali a livello nazionale ed internazionale, attraverso l'attuazione, il coordinamento e la messa in rete di iniziative, attività e azioni di promozione, scambio, divulgazione e altre attività utili alla promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale, turistico ed ambientale del suddetto territorio, al fine di sostenerne lo sviluppo ed il rilancio economico e culturale su scala europea ed internazionale, la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini, la tutela e la valorizzazione

delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico, la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali, specificamente nei settori:

- Promozione e sviluppo di attività auto imprenditoriali, con particolare riferimento a quelle promosse da fasce deboli;
- Arte e cultura in tutte le suo forme;
- Ecologia cultura e territorio;
- Valorizzazione delle identità locali;
- Analisi e ricerca, innovazione, nuove tecnologie;
- Diritti Parità di genere conciliazione casa lavoro;
- Riqualificazione periferie e aree dismesse;
- Sostenibilità economica, ambientale e sociale;
- Scambio interculturale, transnazionale e intergenerazionale di idee, saperi, pratiche, modelli e metodi;
- Riciclo, riuso, economia circolare, sharing economy;
- Valorizzazione del patrimonio culturale storico artistico architettonico;
- Ricerca di modalità di produzione innovative;
- Salvaguardia dei saperi tradizionali e artigianali del territorio;
- Formazione, istruzione, divulgazione, accrescimento di esperienze, competenze e conoscenze individuali e della collettività.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di

quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, l'associazione potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo o strategico al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Art 4. Attività dell'associazione

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

- a) Promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza e valorizzazione di iniziative territoriali locali ritenute meritevoli;
- b) Promuovere, coordinare e/o patrocinare – direttamente o su incarico, nell'ambito delle finalità dell'Associazione, anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni – iniziative, attività ed eventi, attuando tutte le iniziative promozionali atte a valorizzare il patrimonio locale del territorio e le sue risorse (economiche, produttive, imprenditoriali, culturali, turistiche, ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche) sulla base di specifici programmi da sottoporre anche a possibili altri Enti finanziatori;
- c) Relazionarsi con altri Associazioni ed Enti italiani e stranieri nel perseguimento di finalità comuni;
- d) Attivarsi per il reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione dell'Associazione e delle sue finalità, in particolare attraverso la partecipazione a Bandi Pubblici e l'elaborazione di progetti da sottoporre, anche in partnership, alle autorità locali, nazionali e comunitarie, pubbliche e private, per l'ottenimento di contributi;
- e) Attuare, promuovere, coordinare e mettere in rete progetti promozionali e di valorizzazione con altri territori italiani, europei ed extra europei;

- g) Agevolare e promuovere la realizzazione e lo scambio di pubblicazioni, studi, esperienze e ricerche afferenti alle specifiche finalità da perseguire, nonché la raccolta di dati e notizie, anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività dell'Associazione e dei soci, mediante seminari, riunioni, materiale illustrativo e informatico e quant'altro utile allo scopo;
- h) Promuovere la formazione professionale mediante specifici interventi formativi nell'ambito delle finalità perseguite e nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- i) Sensibilizzare l'opinione pubblica in tutte le forme ritenute più idonee alle finalità specifiche da perseguire, promuovendo ed organizzando iniziative a tale scopo;
- j) Svolgere attività di consulenza a favore dei soci, nonché esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci;
- k) Collaborare con Autorità, Enti ed Associazioni alla risoluzione delle problematiche riguardanti il territorio e l'impatto delle attività economiche sullo stesso;
- l) Promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune tra gli aderenti e tra altri Enti operanti in ambiti riconducibili a quelli dell'Associazione, in Italia e all'estero;
- m) Attività rivolte alla comunità che abbiano il concetto di "lavoro" quale elemento centrale, quali eventi, laboratori, progetti didattici, editoriali, formativi, artistici, culturali;
- n) Promozione dell'imprenditorialità quale forma di messa in sicurezza del reddito e strumento per l'indipendenza e l'autorealizzazione, attraverso il supporto mediante corsi, premi, eventi, di idee di impresa e progetti imprenditoriali presenti sul territorio e lo sviluppo, anche internazionale, di progetti imprenditoriali esistenti;
- o) Studio, sperimentazione, divulgazione di forme innovative di conciliazione famiglia/lavoro, di strutturazione dei rapporti tra imprese, di sviluppo d'impresa e per la costruzione di identità professionali, in un'ottica ispirata dai principi propri dell'economia collaborativa e dell'impresa sociale;
- p) Gestione di spazi di lavoro condiviso nei quali si sperimenti un'effettiva Governance partecipata e dove al centro vi sia il confronto e lo stimolo reciproco tra soggetti forti, quali aziende

consolidate, e soggetti deboli, quali aziende costituenti o neo costituite da parte di giovani, persone mature, persone appartenenti a fasce deboli o in posizione di svantaggio;

q) Promozione, supporto e divulgazione di opere, pratiche, idee, progetti imprenditoriali, sperimentazioni mirate alla tutela, salvaguardia, recupero e risanamento del patrimonio ecologico, storico, architettonico e socio-culturale in genere;

r) Promozione di studi e ricerche nel campo della pianificazione e della sostenibilità ambientale e dello sviluppo delle reti ecologiche e delle valorizzazione dei servizi ecosistemici ad esse associate;

s) Promozione dell'arte e della cultura, attraverso mostre, eventi, workshop, laboratori, in ambito del teatro, fotografia, pittura, scultura, collage, tessitura, danza e qualsiasi altra forma artistica;

t) Organizzazione, realizzazione e produzione di spettacoli, eventi, manifestazioni, convegni, seminari, laboratori, mostre, corsi di formazione, video, film, libri, articoli e pubblicazioni in genere:

u) Strutturazione di occasioni di autopromozione dei soci;

v) L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale e svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone e svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato;

Art. 6. Soci

Possono far parte dell'Associazione imprese, associazioni, consorzi, persone fisiche che presentino un esplicito progetto imprenditoriale, gruppi di persone che abbiano intenzione di dare avvio ad un progetto di impresa, Enti Pubblici e Privati in forma singola o associata rappresentativi del tessuto sociale del territorio, che siano interessate all'attività svolta dall'Associazione e tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali,

intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con votazione palese a maggioranza semplice dei soci presenti. L'aspirante socio deve presentare domanda scritta nella quale presenti la propria attività e le motivazioni alla base della richiesta. Nella domanda deve inoltre essere esplicitato:

- ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio, CF ed eventuale P.IVA, email per comunicazioni, consenso al trattamento dei propri dati personali e richiesta di inserimento nella mailing list dell'associazione;
- oppure, nel caso di persone, nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, CF, email per comunicazioni, consenso al trattamento dei propri dati personali e richiesta di inserimento nella mailing list dell'associazione;
- dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l'adesione. L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato, e non è soggetto ad impugnazione o reclamo.

L'associazione è composta da Socie ordinari, cioè coloro che richiedono adesione all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli

iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

La qualifica di socio si perde per:

- 1) dimissioni;
- 2) decesso;
- 3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.
- 4) mancato pagamento dei contributi richiesti o mancato adempimento di altre obbligazioni contratte con l'associazione;

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di espulsione, e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. È fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto di:

- 1) partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli

organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;

- 2) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- 3) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;

I soci hanno il dovere:

- 1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 3) di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal consiglio direttivo;
- 4) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta del consiglio direttivo, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 8. *Organi sociali*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 9 *L'Assemblea dei soci*

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno due\terzi dei soci, purchè in regola con il versamento della quote associative.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nella stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione si effettua anche con e-mail, fax, lettera confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci.

E' ammesso l'intervento tramite videoconferenza, video chat, Social Network, telefono o qualsiasi altro sistema o dispositivo che permetta ai soci una fattiva e completa partecipazione attiva e democratica all'Assemblea.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Il socio maggiore di età ha diritto di voto. All'Assemblea Ordinaria non è ammesso l'intervento per delega. All'Assemblea straordinaria è ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere più di una delega.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- l'elezione dei sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con il metodo del consenso così come specificato all'articolo 10. In deroga a questa norma di carattere generale il presidente può richiedere, su specifiche decisioni, che si tenga una votazione. In quel caso, l'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.
- su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Tutti i verbali, le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e/o attraverso invio alla mailing list dell'associazione.

Art. 10 *Metodo del consenso*

Il principio alla base del funzionamento dell'Assemblea Ordinaria è l'applicazione del metodo del Consenso. Tale metodo persegue una piena e totale inclusione nelle deliberazioni degli organi decisionali dell'Associazione dei punti di vista di ciascun singolo socio.

Il metodo del consenso prevede che, su qualsiasi questione, venga ascoltato il punto di vista di

ciascuno e che venga avviato un confronto tale per cui tutti i partecipanti possano essere convinti che il proprio punto di vista e le proprie perplessità siano state accolte nelle determinazioni dell'assemblea sotto forma di modifica della decisione o di inserimento di espliciti sistemi di regolazione o controllo.

Su ciascuna questione non è necessaria l'unanimità dei pareri favorevoli, ma l'incorporazione nelle decisioni finali dei punti di vista dissenzianti, anche con funzione di monitoraggio.

La decisione si considera presa senza necessità di un voto formale quando il presidente, esaurita la discussione sulla specifica questione, constata che non vi siano esplicite obiezioni ostative da parte di nessun partecipante, lo dichiara all'Assemblea e nessuno dissente esplicitamente. Il metodo può essere definito nei suoi passaggi formali entro il regolamento dell'Associazione.

Come specificato all'articolo 9, in deroga a questa norma di carattere generale il presidente può richiedere, su specifiche decisioni, che si tenga una votazione. In quel caso, l'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Art. 11 *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- la fissazione delle quote sociali;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; a professionista esterno scelto dal consiglio direttivo
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 *Il presidente*

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente dell'associazione.

Art. 13 *Durata delle cariche sociali*

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14 *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;
- c) eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione;
- d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.

Art. 15 *Il Patrimonio*

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

Art. 16 *Divieto di distribuzione degli utili*

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

Art. 17 *Raccolta pubblica di fondi*

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 18 *Rendiconto economico-finanziario*

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 19 *Intrasmissibilità della quota associativa*

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile

Art. 20 *Scioglimento*

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'assemblea dei soci nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 *Completezza dello Statuto*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni

vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Mantova, 31/01/2017.

I soci fondatori